



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 18

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 4167

OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI).
Decorrenza 1° gennaio 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **venti** del mese di **aprile** alle ore **21.00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	SINDACO	Presente
2	BATTINI	MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	ALESSIA	CONSIGLIERE	Presente
4	MORI	PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
5	SALATI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
6	SGHEDONI	DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
7	LUPPI	SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
8	PARMIGIANI	SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
9	PIOLANTI	PAOLA	CONSIGLIERE	Ass. giust.
10	BERTACCHINI	FERNANDO	CONSIGLIERE	Presente
11	LUSETTI	LISA	CONSIGLIERE	Presente
12	SINGH	RAJINDER	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. **11** Assenti n. **1**

1	VALLA	CERICO	VICESINDACO	Presente
2	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
3	PEDRAZZOLI	MARCO	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente
4	SOLA	STEFANIA	ASSESSORE NON CONSIGLIERE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario SCHIANO PASQUALE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri SINGH RAJINDER, BERTACCHINI FERNANDO, SALATI SILVIA.

COPIA

E' sempre presente il Consigliere Stefano Russo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO, per come convenuto, che la trattazione dell'argomento, venendo svolta congiuntamente ai punti nr. 6), 7), 8), 09), 10), 12) e 13) iscritti dell'ordine del giorno, e la relativa discussione sono riportate nel testo della deliberazione di cui al detto punto 13) "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 con annesso programma lavori pubblici 2016 - 2018";

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, in particolare:

- il comma 639 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi dal 641 al 668, che in ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702 che, con riferimento alla IUC, richiama l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 660 secondo cui il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659; la copertura di tali agevolazioni può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso di risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

PREMESSO che il Comune di Campagnola Emilia ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24 luglio 2014 il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 2 luglio 2015;

VISTA la legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 avente per oggetto: "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate" ed in particolar modo il comma 3, dell'art. 1, ove si dispone che la regione valorizza, promuove la partecipazione e realizzazione di iniziative in collaborazione anche con enti locali per la prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico;

VISTA la lett. f) dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2013 che prevede forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Slot-freE-R di cui all'art. 7 della medesima legge;

VISTA la delibera dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 154 del 11/03/2014 ad oggetto "Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico 2014/2016, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 5 del 04.07.2013" con la quale si disciplina il rilascio, da parte del Comune, del marchio "Slot-freE-R" a seguito di una dichiarazione di adesione, sottoscritta e presentata dall'esercente che manifesta la volontà di non installare apparecchi con vincita in denaro (slot machine e/o videolottery) o altre apparecchiature simili ovvero di dismettere quelle installate;

PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 15.11.2014 sono stati recepiti e condivisi i contenuti e gli obiettivi della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 154 del 11.03.2014 esprimendo e formalizzando l'impegno a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto alla dipendenza da gioco

patologico in tutta la popolazione, individuando, tra l'altro alcune linee d'azione per l'operato del settore pubblico, tra le quali la predisposizione di forme di premialità per gli esercenti che espongono il marchio "Slot-freE-R";

VALUTATO di concedere una riduzione ai sensi del comma 660, dell'art. 1, della legge 147/2013, a favore dei soggetti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, ristorazione e di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco che dichiarino al Comune di aver conseguito il marchio Slot-FreE-R, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni al Regolamento per disciplina della tassa sui rifiuti:

1) l'inserimento del comma 3 all'art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni – nella seguente formulazione:

“3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, l'attività di bar, ristorazione e di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di aver conseguito il marchio Slot-FreE-R, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile delle tariffe del tributo deliberate per le rispettive classi di appartenenze, fino ad un massimo di Euro 500,00, per l'anno stesso.

La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio stesso quale si riferisce l'iscrizione stessa, sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe.

Qualora l'importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo, fino ad un massimo di Euro 500,00 per contribuente, tale agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, al fine di garantire l'integrale copertura mediante l'importo stanziato.

Tale riduzione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti ;
- è concessa annualmente, a pena di decadenza, su richiesta di parte presentando entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione, presso l'ufficio competente del Comune di Campagnola Emilia, apposito modulo predisposto per la dichiarazione della sussistenza dei requisiti corredato da idonea documentazione;
- opera dalla data di conseguimento del marchio Slot-FreE-R se conseguito in corso d'anno; qualora le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione cessano, il contribuente è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.”;

2) la modifica al comma 1 dell'art. 20 – Entrata in vigore del regolamento – nel seguente modo:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.”;

ATTESO che l'approvazione in materia regolamentare spetta al Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che la legge 27/12/2006 n. 296, articolo unico comma 169 (finanziaria 2007) prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I Regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7/3/2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, è stato differito al 30 aprile 2016;

PRESO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 26 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) prevede la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedano aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015; tale sospensione non opera alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013;

RITENUTO consono, per quanto suesposto, provvedere alle modifiche dell'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI) nelle formulazioni sotto riportate:

1) l'inserimento del comma 3 all'art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni – nella seguente formulazione:

“3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, l'attività di bar, ristorazione e di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di aver conseguito il marchio Slot-FreE-R, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile delle tariffe del tributo deliberate per le rispettive classi di appartenenze, fino ad un massimo di Euro 500,00, per l'anno stesso.

La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio stesso quale si riferisce l'iscrizione stessa, sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe.

Qualora l'importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo, fino ad un massimo di Euro 500,00 per contribuente, tale agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, al fine di garantire l'integrale copertura mediante l'importo stanziato.

Tale riduzione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti ;
- è concessa annualmente, a pena di decadenza, su richiesta di parte presentando entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione, presso l'ufficio competente del Comune di Campagnola Emilia, apposito modulo predisposto per la dichiarazione della sussistenza dei requisiti corredato da idonea documentazione;
- opera dalla data di conseguimento del marchio Slot-FreE-R se conseguito in corso d'anno; qualora le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione cessano, il contribuente è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.”;

2) la modifica al comma 1 dell'art. 20 – Entrata in vigore del regolamento – nel seguente modo:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.”;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione n. 9 adottata dal Consiglio Comunale in data 28 febbraio 2013 oggetto:” Convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, San Martino in Rio e l'Unione Comuni PIANURA REGGIANA per il trasferimento del Servizio Tributi” con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni “PIANURA REGGIANA” le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO il terzo comma dell'articolo 3 –Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Unione Comuni Pianura Reggiana come individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 6 del 18/03/2015 – ex art. 6 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – e nominato con deliberazione di Giunta del Comune di Campagnola Emilia n. 25 del 07/04/2015 ed i pareri favorevoli sia di regolarità tecnica che contabile espressi dal Responsabile del 2° Settore “Bilancio ed Affari Finanziari” ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

CON VOTI FAVOREVOLI nr. 11 (undici), ASTENUTI nr. 1 (Singh) espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e 11 Votanti;

DELIBERA

DI APPORTARE al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (IUC-TARI), per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche:

1) l'inserimento del comma 3 all'art. 9 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni – nella seguente formulazione:

“3. Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, l'attività di bar, ristorazione e di commercio al dettaglio di prodotti del tabacco, che dichiarano al Comune di aver conseguito il marchio Slot-FreE-R, è applicata una riduzione del 50% sulla parte variabile delle tariffe del tributo deliberate per le rispettive classi di appartenenze, fino ad un massimo di Euro 500,00, per l'anno stesso.

La quantificazione dell'importo complessivo da destinare a tale riduzione, iscritta a bilancio come autorizzazione di spesa la cui copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio stesso quale si riferisce l'iscrizione stessa, sarà indicato nel Piano Finanziario approvato annualmente in Consiglio Comunale all'atto della determinazione delle tariffe.

Qualora l'importo stanziato dal Comune non fosse sufficientemente capiente per il finanziamento della riduzione del 50% della parte variabile della tariffa del tributo, fino ad un massimo di Euro 500,00 per contribuente, tale agevolazione verrà ridotta proporzionalmente, al fine di garantire l'integrale copertura mediante l'importo stanziato.

Tale riduzione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali, a cui è soggetta tale attività, relativi ai 5 anni precedenti ;
- è concessa annualmente, a pena di decadenza, su richiesta di parte presentando entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione, presso l'ufficio competente del Comune di Campagnola Emilia, apposito modulo predisposto per la dichiarazione della sussistenza dei requisiti corredato da idonea documentazione;
- opera dalla data di conseguimento del marchio Slot-FreE-R se conseguito in corso d'anno; qualora le condizioni che hanno permesso di beneficiare della riduzione cessano, il contribuente è tenuto a comunicare tale variazione e gli effetti della cessazione decorrono dalla data in cui è intervenuta la variazione.”;

2) la modifica al comma 1 dell'art. 20 – Entrata in vigore del regolamento – nel seguente modo:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016.”;

DI DARE ATTO che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla IUC-TARI sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, con le modifiche di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 12 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 18 DEL 20/04/2016

OGGETTO: Variazioni al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI). Decorrenza 1° gennaio 2016.

P A R E R I

ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana, esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to ADRIANA VEZZANI

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to BELTRAMI LORETTA



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 20/04/2016, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 18 del 20/04/2016 - viene oggi 14-05-2016 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO
F.to SCHIANO PASQUALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO
SCHIANO PASQUALE